

## DECRETO DEL DIRETTORE

**Oggetto: Parifica e approvazione del conto giudiziale degli agenti contabili – Anno 2022**

- VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto e ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente atto;
- VISTA la L.R. . 12.05.2022 n. 11 – Trasformazione dell'ASSAM nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca";
- VISTO il Regolamento Amministrativo-Contabile, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 30/03/2023;
- VISTA la delibera di Giunta regionale n. 816 del 27/06/2022 che proproga l'incarico del Direttore generale dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) oggi Marche Agricoltura Pesca;
- VISTA la L.R. 18.05.2004 n.13 "Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale.

## DECRETA

- di prendere atto dell'avvenuta resa dei conti giudiziali dell'anno 2022 presentati dai consegnatari dei beni mobili e strumentali, dall'Economo e dal tesoriere Banca INTESA SAN PAOLO;
- di parificare e approvare, per le motivazioni espresse nell'istruttoria da intendersi integralmente richiamate, i conti giudiziali relativi all'anno 2022;
- di autorizzare il deposito del presente atto in forma integrale alla Sezione Giurisdizionale regionale per le Marche della Corte dei Conti;
- di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che il sottoscritto Direttore non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di altre situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 6bis della L n. 241/90, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014;
- di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Agenzia.

Il presente atto non comporta impegni di spesa a carico dell'Agenzia.

**IL DIRETTORE**

*Dott. Andrea Bordoni*

Documento informatico firmato digitalmente

**Normativa di riferimento**



- L.R. 12.05.2022 n. 11
- L.R. 18.05.2004 n. 13
- Regolamento Amministrativo-Contabile, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 30/03/2023;
- D. Lgs. 26.08.2016 n. 174 – Codice della giustizia contabile
- Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato)
- Decreto del Direttore ASSAM (ora AMAP) n. 260 del 10/07/2017;
- Decreto del Direttore ASSAM (ora AMAP) n. 112 del 23/04/2018;
- Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 – Testo unico delle leggi della Corte dei Conti
- 

## Motivazione

Con legge regionale 12.05.2022 n. 11 l'ASSAM è stata trasformata in ente pubblico non economico denominato Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca" - AMAP.

L'art. 1, comma 3, della L.R. n. 11 del 12.05.2022 stabilisce che "Nei limiti delle funzioni proprie, individuate all'articolo 2, l'Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi di ASSAM, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale".

L'articolo 17 della predetta legge stabilisce quanto segue:

- al comma 5: *Gli organi in carica alla data di entrata in vigore di questa legge continuano ad esercitare la loro funzione fino alla entrata in carica dei nuovi organi.*
- al comma 6: *Le strutture in essere alla data di entrata in vigore di questa legge operano fino alla completa costituzione delle nuove strutture.*
- al comma 7: *Nelle more dell'adozione degli atti, previsti da questa legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.*

L'AMAP è sottoposta al giudizio di conto da parte della Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche della Corte dei Conti, in conformità al disposto degli artt. 137 e segg. del Codice di giustizia contabile (*di seguito c.g.c.*) approvato con D.Lgs. 174/2016.

Con Decreto del Direttore n. 260 del 10.07.2017 si dava atto dei nominativi dei soggetti che nel periodo 2013 – 2016 avevano svolto le funzioni di "Agente contabile di fatto", ai sensi dell'art. 93, comma 2, del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 268/2000, nonché ai sensi dell'art. 138 del Codice di Giustizia Contabile, approvato con D.Lgs. 26.08.2016 n. 174, in vigore dal 07.10.2016. Contestualmente si procedeva alla nomina degli agenti contabili dell'ASSAM (oggi AMAP), sia a denaro che a materia, tenuti alla resa del conto giudiziale, ai sensi del medesimo art. 138 c.g.c., a decorrere dall'anno 2017 e fino a nuova nomina per eventuali sostituzioni o altre motivazioni.

Con successivo Decreto del Direttore n. 112 del 23.04.2018 si riteneva opportuno procedere all'aggiornamento dell'elenco suddetti agenti contabili.

Per quel che qui interessa si riepiloga che la "presentazione" del conto consiste nella consegna dello stesso, da parte dell'agente contabile, all'amministrazione di appartenenza (art. 139 co. 1 c.g.c.); detto adempimento è poi da tenere distinto dall'attività di "deposito" del conto, da parte dell'Amministrazione pubblica alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti (art. 140 co. 1 c.g.c.).



In breve, gli agenti contabili, in base all'art. 139, co. 1 c.g.c., entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario o comunque dalla chiusura della gestione *"presentano il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza"*. La richiamata disposizione fa poi salvi i diversi termini previsti da altre norme di legge e aggiunge, al comma 3, che *"le modalità di presentazione dei conti possono essere adeguate con legge statale o regionale alle esigenze specifiche delle singole amministrazioni, comunque nel rispetto dei principi e delle disposizioni in tema di contabilità generale dello Stato. Restano ferme le disposizioni legislative e regolamentari che, per le rispettive amministrazioni, prevedono ulteriori adempimenti in materia"*.

Nel giudizio di conto rilievo imprescindibile assume la *"previa parificazione"* del documento contabile, di cui si ha menzione negli artt. 139, co.2, 140, co. 1, e 145, 4 co. 3 del D.lgs. n. 174/2016.

Tuttavia, poiché l'opera di riassetto della materia, a causa dei limiti posti dalla legge di delega, è stata circoscritta al solo versante processuale, la parte sostanziale dei conti giudiziali continua a trovare disciplina e definizioni sia nel regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 [*Testo unico delle leggi della Corte dei conti* (tranne che per gli artt. da 67 a 97, abrogati)], sia nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato, che restano riferimento essenziale per l'intera materia.

Sicché, all'art. 618 del regio decreto n. 827/1924 (il "R.C.G.S.") è previsto che *"Tutti i conti devono essere, dagli uffici provinciali o compartimentali da cui dipendono i contabili e dalle rispettive amministrazioni centrali, riveduti e parificati coi conti periodici dei singoli contabili e certificati conformi alle proprie scritture o ad altri elementi contabili in loro possesso"*.

In adesione alle richieste sopra indicate si ritiene pertanto opportuno procedere all'adozione del presente decreto precisando quanto segue:

la "parificazione" è una dichiarazione certificativa della concordanza dei conti con le scritture detenute dall'Amministrazione, che per gli enti locali viene fatta coincidere con il visto di regolarità contabile rilasciato all'esito della fase di verifica o controllo amministrativo.

Relativamente all'anno 2022, che qui interessa, si fa presente che il Revisore Unico – la cui figura è stata istituita con L.R. 17.06.2011 N. 12, Art. 5 commi 8 e 9 in sostituzione del Collegio dei Revisori – provvedeva a redigere i verbali delle verifiche di cassa trimestrali numeri: 01/2022; 2/2022; 3/2022 e 4/2022, 1/2023 tutti conservati agli atti di ufficio nell'apposito libro.

I verbali sopra elencati contengono le seguenti verifiche:

- Verifica Trimestrale di Cassa;
- Riconciliazione saldi bancari;
- Contabilità;
- Versamenti contributi previdenziali/ritenute e altre imposte erariali;
- Libri;
- Dichiarazioni fiscali e previdenziali;
- Liquidazioni periodiche IVA;
- Elenchi Intrastat- Cessioni e Acquisti;
- Varie;
- Altre verifiche;



- Adempimenti per la Corte dei conti.

Nello specifico, all'interno della relazione n. 1/2023 paragrafo "*Riconciliazione saldi bancari*" il Revisore prende atto che il saldo dell'estratto conto della Banca Intesa San Paolo alla data del 31/12/2022 coincide con il saldo del partitario contabile in pari data; inoltre, nel paragrafo "*Verifica trimestrale di cassa*" prende atto della corrispondenza del saldo effettivo fisicamente presente in cassa con le risultanze della cassa contabile;

Per quanto riguarda la Resa del conto dell'agente contabile a materia viene verificata la concordanza del conto giudiziale con le scritture detenute dall'Amministrazione.

Per tali motivi, verificata la concordanza dei conti giudiziali con le scritture detenute dall'Amministrazione, si ritiene di poter procedere alla parifica e all'approvazione dei conti giudiziali relativi all'anno 2022.

### **Esito dell'istruttoria e proposta**

Considerato quanto sopra descritto si propone:

- di prendere atto dell'avvenuta resa dei conti giudiziali dell'anno 2022 presentati dai consegnatari dei beni mobili e strumentali, dall'Economo e dal tesoriere Banca INTESA SAN PAOLO;
- di parificare e approvare, per le motivazioni espresse nell'istruttoria da intendersi integralmente richiamate, i conti giudiziali relativi all'anno 2022;
- di autorizzare il deposito del presente atto in forma integrale alla Sezione Giurisdizionale regionale per le Marche della Corte dei Conti;
- di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che il sottoscritto Direttore non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di altre situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 6bis della L n. 241/90, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014;
- di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Agenzia.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*Dott. Andrea Bordoni*

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI  
("Nessun Allegato")

